

**INDICE**

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
2.	TERMINI E DEFINIZIONI .....	2
3.	APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO .....	2
3.1	Domanda iniziale ed emissione offerta .....	2
3.2	Piano prove .....	2
3.3	Documentazione tecnica .....	2
3.4	Sistema qualità .....	2
3.5	Valutazione di ITALCERT .....	3
3.6	Emissione del certificato di approvazione .....	3
3.7	Marcatura .....	3
4.	MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO .....	3
4.1	Monitoraggio del sistema qualità .....	3
4.2	Rinnovo del certificato .....	4
4.3	Modifiche .....	4
4.4	Revoca dei certificati .....	4
5.	CONDIZIONI GENERALI .....	4
5.1	Condizioni di sicurezza .....	4
5.2	Presenza di osservatori di enti di controllo / accreditamento .....	4
5.3	Riservatezza .....	5
5.4	Data protection – Regolamento UE 679/2016 .....	5
5.5	Ricorsi .....	5
5.6	Reclami .....	6
5.7	Accettazione e aggiornamento del regolamento .....	6

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
0	Prima emissione	F. Banfi	M. Morassut	R. Cusolito	12/12/2019

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT S.r.l. (di seguito denominata "ITALCERT") per l'approvazione separata di valvole ed altri equipaggiamenti di servizio per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 dell'ADR è indicata una norma di riferimento, destinate a cisterne per il trasporto di merci pericolose ad esclusione della classe 2 (gas).

I paragrafi modificati rispetto alla revisione precedente del documento sono identificati con una barra laterale destra. Le attività vengono svolte da ITALCERT in qualità di Organismo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 3 (rif. Circolare 28565 del 18/09/2019).

## 2. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni presenti nell'ADR oltre alle seguenti:

Cliente: termine usato per indicare il soggetto che richiede l'approvazione separata di valvole ed altri equipaggiamenti di servizio al fine di immetterli sul mercato a proprio nome. Esso è il titolare del certificato di approvazione che viene emesso al termine della procedura di valutazione.

Stabilimento: sito in cui il Cliente produce i prodotti oggetto di verifica e approvazione da parte di ITALCERT.

Prototipo: esemplare (o esemplari) rappresentativo delle valvole o degli equipaggiamenti di servizio che il Cliente richiede siano approvati da ITALCERT.

## 3. APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO

### 3.1 Domanda iniziale ed emissione offerta

Il Cliente che richiede l'approvazione del prototipo a ITALCERT deve presentare domanda di approvazione fornendo tutte le informazioni necessarie.

In base alla richiesta, ITALCERT formula un preventivo tecnico economico, la cui accettazione è premessa per l'apertura della pratica di approvazione.

Nell'accettare l'offerta il Cliente si impegna a fornire tutta la documentazione tecnica descrittiva dell'imballaggio necessaria per lo svolgimento della valutazione e a mettere a disposizione di ITALCERT uno o più esemplari rappresentativi per l'esecuzione delle prove previste.

L'offerta indica anche i nominativi delle persone che verranno incaricate da ITALCERT per la valutazione; il cliente ha facoltà di porre obiezioni a tale designazione se supportate da validi motivi di imparzialità. L'accettazione dell'offerta implica l'accettazione dei nominativi indicati.

### 3.2 Piano prove

ITALCERT individua nell'offerta il piano delle prove da effettuare sul prototipo.

Esse possono essere eseguite presso la sede del Cliente o presso altre strutture individuate da ITALCERT e da esso qualificate. In questo secondo caso l'identificazione di tali strutture viene esplicitata nell'offerta. L'accettazione dell'offerta implica l'accettazione del luogo di esecuzione delle prove.

In casi eccezionali ITALCERT può accettare a supporto dell'idoneità del prototipo prove eseguite in precedenza da altre Organizzazione. Tuttavia si deve precisare che ITALCERT non ha alcun obbligo in tal senso.

### 3.3 Documentazione tecnica

Il Cliente deve trasmettere a ITALCERT la documentazione tecnica idonea a caratterizzare il prototipo, inclusiva per quanto applicabile di disegni, calcoli, distinte base, identificazione delle norme di progettazione e costruzione e quanto comunque necessario a identificare in modo univoco l'oggetto della valutazione e successiva approvazione.

La documentazione deve essere trasmessa cartaceo o in supporto elettronico purchè in un formato non modificabile. Deve inoltre essere chiaramente identificato il nome e relativa funzione dei soggetti che hanno approvato la documentazione tecnica /o parti di essa.

### 3.4 Sistema qualità

Il Cliente deve predisporre e rendere operativo un sistema qualità che consenta di assicurare la produzione in serie delle valvole e degli equipaggiamenti di servizio che siano conformi rispetto al prototipo approvato.

Salvo differenti valutazioni, tale sistema deve essere realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione in vigore.

Laddove la produzione effettiva dei prodotti venga effettuata da un'altra Organizzazione configurabile come fornitore, ITALCERT potrà valutare se sia o meno necessario effettuare una verifica anche presso il fornitore in questione. La possibilità di non effettuare tale verifica è comunque possibile solo se:

- a) il Cliente predispone un proprio piano di test / prove sui prodotti ricevuti e
- b) ITALCERT avrà la possibilità di effettuare test su campioni di prodotti certificati in occasione delle verifiche periodiche.

### **3.5 Valutazione di ITALCERT**

La valutazione di ITALCERT si svolge mediante le seguenti azioni:

- a) Verifica della documentazione tecnica fornita dal Cliente. Tale attività viene in genere svolta a distanza e solo in casi eccezionali presso la sede del Cliente.
- b) Esecuzione delle prove su uno o più esemplari forniti dal Cliente, seguendo il piano prove definito in offerta.
- c) Verifica dell'idoneità del Sistema Qualità adottato mediante un audit presso la sede del Cliente.

L'esito delle fasi sopra descritte viene comunicato formalmente al Cliente.

Nel caso della verifica del Sistema Qualità al termine dell'audit viene rilasciato un rapporto di audit con il dettaglio degli eventuali rilievi, i quali possono essere:

- Non conformità maggiori: richiedono la piena risoluzione prima dell'emissione del certificato di approvazione. Ciò può richiedere la ripetizione dell'audit di valutazione.
- Non conformità minori: richiedono un impegno alla risoluzione da parte del Cliente con modalità e tempistiche definite, il cui completamento può essere effettuato anche successivamente all'emissione del certificato di approvazione.
- Raccomandazioni: indicazioni non vincolanti di possibili aree di miglioramento.

### **3.6 Emissione del certificato di approvazione**

A completamento della pratica di approvazione, la documentazione di prova e la valutazione del sistema qualità della produzione viene riesaminata da un esperto indipendente da chi ha svolto l'attività.

In questa fase ITALCERT può richiedere al Cliente ulteriore documentazione a supporto della valutazione.

In caso di valutazione positiva il certificato di approvazione del prototipo viene emesso con durata triennale.

In caso di esito negativo, ITALCERT comunicherà al Cliente le richieste necessarie per risolvere i rilievi considerati ostativi.

### **3.7 Marcatura**

A seguito dell'emissione del certificato di approvazione il Cliente deve apporre la marcatura sui prodotti realizzati in serie in conformità al prototipo approvato.

Con l'apposizione della marcatura il Cliente si assume la piena responsabilità che i componenti siano identici al tipo approvato.

La marcatura dovrà corrispondere a quanto identificato sul certificato di approvazione.

## **4. MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO**

### **4.1 Monitoraggio del sistema qualità**

ITALCERT prevede un monitoraggio del mantenimento della capacità del Cliente di assicurare gli standard qualitativi del prototipo approvato.

Tale monitoraggio si esplica mediante l'esecuzione di un audit di sorveglianza da effettuarsi con periodicità annuale presso la sede del Cliente.

L'audit si conclude con l'emissione di un rapporto di audit, come previsto per la verifica di prima certificazione.

ITALCERT avrà inoltre la possibilità di eseguire audit supplementari, anche con preavviso inferiore a 5 giorni, laddove abbia indicazioni che il Sistema Qualità del Cliente non abbia mantenuto la sua idoneità per gravi motivi.

Laddove la produzione effettiva dei prodotti venga effettuata da un'altra Organizzazione configurabile come fornitore e nel caso in cui ITALCERT abbia valutato come non necessaria una verifica presso il fornitore in questione, nel corso del monitoraggio annuale ITALCERT verificherà anche il rispetto del piano di test / prove sui prodotti ricevuti stabilito dal Cliente e dovrà effettuare alcune prove a campione su prodotti realizzati per verificarne l'omogeneità e rispondenza al prototipo approvato.

#### **4.2 Rinnovo del certificato**

Il rinnovo del certificato non è un atto automatico. Il Cliente deve richiedere con congruo anticipo il suo rinnovo.

Il rinnovo prevede sempre una verifica presso lo stabilimento per valutare il mantenimento degli standard qualitativi del prototipo approvato.

Il rinnovo del certificato non è subordinato alla ripetizione di prove, in assenza di modifiche alle norme tecniche di approvazione e in assenza di modifiche al progetto.

#### **4.3 Modifiche**

##### *4.3.1 Modifiche del prototipo approvato*

Il Cliente deve comunicare tempestivamente ogni modifica apportata al prototipo approvato. In base alla caratteristica delle modifiche ITALCERT valuterà se ripetere le prove o alcune di esse e se effettuare un audit sul sistema qualità del Cliente.

##### *4.3.2 Aggiunta di prodotti*

Qualora il Cliente intenda certificare ulteriori modelli che abbiano caratteristiche simili con il prototipo approvato ITALCERT può prevedere un iter semplificato, ad esempio omettendo la valutazione del sistema qualità della produzione.

#### **4.4 Revoca dei certificati**

ITALCERT provvede alla revoca dei certificati qualora siano venute meno le condizioni in base alle quali essi siano stati rilasciati.

Rientrano in tale casistica, a titolo di esempio:

- a) Il Cliente ha cessato l'attività
- b) Gli audit di sorveglianza abbiano identificato gravi e non risolvibili carenze
- c) Il Cliente abbia omesso di rispettare i requisiti del presente Regolamento
- d) Il Cliente non accetti di aggiornare il progetto dell'imballaggio a seguito di avvenute modifiche normative pertinenti.

Inoltre il certificato può essere revocato qualora il Cliente non abbia pagato le prestazioni di ITALCERT nei tempi previsti.

La revoca viene comunicata al Cliente mediante PEC o mediante lettera raccomandata.

### **5. CONDIZIONI GENERALI**

#### **5.1 Condizioni di sicurezza**

Per tutte le attività che vengono svolte presso una sede sotto il controllo del Cliente di ITALCERT, esso deve assicurare direttamente o attraverso il proprio fornitore (ove applicabile) libero accesso a tali sedi agli ispettori incaricati di ITALCERT.

Inoltre, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Cliente deve assicurare che vengano fornite agli ispettori di ITALCERT le necessarie informazioni in merito agli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati ad operare, assicurando che vengano adottate tutte le precauzioni possibili per la protezione degli ispettori. Nel caso in cui le attività ispettive non vengano svolte presso una sede del Cliente ma presso un proprio fornitore, il Cliente deve assicurarsi che il fornitore in questione garantisca agli ispettori di ITALCERT tutte le precauzioni possibili per la loro protezione e salvaguardia della salute.

#### **5.2 Presenza di osservatori di enti di controllo / accreditamento**

Il Cliente si impegna a consentire l'accesso di osservatori designati dagli Enti di Controllo / Accreditemento nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da ITALCERT in qualità

di Ente di Certificazione e Ispezione. La presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale di ITALCERT. La notifica della presenza di tali osservatori potrebbe avvenire con preavviso minimo (meno di 3 giorni), senza che questo possa essere motivo di non accettazione da parte del Cliente della loro presenza. La mancata accettazione della presenza di tali osservatori da parte del Cliente determina la sospensione delle attività previste e la chiusura della pratica in caso di perdurare del diniego in questione.

### **5.3 Riservatezza**

ITALCERT garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il personale di ITALCERT ed esterno coinvolto nelle attività di valutazione tecnica, sorveglianza, verifica e certificazione venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni. La documentazione tecnica inviata ad ITALCERT verrà trasmessa agli ispettori incaricati.

### **5.4 Data protection – Regolamento UE 679/2016**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection i dati personali forniti dal proprietario a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT (personale interno e collaboratori/professionisti esterni coinvolti- questi ultimi designati responsabili esterni al trattamento dei dati) esclusivamente al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e della gestione del servizio. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Cliente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti/servizi (Fascicolo Tecnico, Rapporti di Verifica, Dichiarazioni di conformità, ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Notificato.

In sede di contrattualizzazione al Cliente viene consegnata l'informativa a fronte del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection a seguito della quale il Cliente può prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. In questa sede non si dettagliano tutte le informazioni ivi reperibili.

Si ricorda che:

- il "Titolare del trattamento" è ITALCERT S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede in Viale Sarca 336, Milano.

- Il Cliente ha diritto, in ogni momento, di avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, a puro titolo di esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Notificato alla conservazione di determinate informazioni.

### **5.5 Ricorsi**

Ricorso contro le decisioni di ITALCERT, con esposizione del proprio dissenso, può essere fatto dal Cliente entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte di ITALCERT. Il ricorso deve essere trasmesso mediante fax o mediante raccomandata.

Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata;
- b) contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al ricorrente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti, nominato dal Direttore di ITALCERT, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso.

Eventuali spese relative al ricorso sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

### **5.6 Reclami**

Il Cliente può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte nell'ambito del presente regolamento.

Ogni reclamo ricevuto viene riesaminato da personale esperto non coinvolto nelle attività oggetto della segnalazione.

ITALCERT gestisce in modo formale ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

### **5.7 Accettazione e aggiornamento del regolamento**

Il Cliente, con l'accettazione dell'offerta emessa da ITALCERT, accetta anche i contenuti del presente Regolamento.

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche ITALCERT renderà disponibile il Regolamento sul proprio sito internet [www.italcert.it](http://www.italcert.it) e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, lettera raccomandata o e-mail.

Il Cliente ha 60 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione.

Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del Cliente, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.